

R.G. n. 5-1/2026 Proc. Un.



N° 10/2026 SENT.  
N° 4/2026 R.G. LIQ. CONTR CCII  
N° / CRON  
N° 10/2026 REP.  
N° 5-1/26 R.G. P.U.  
SENT DEP TELEMATICAMENTE  
06.05.2026  
SI PRENOTI A DEBITO

**Repubblica italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE DI SONDRIO**  
**Sezione Unica Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 16/04/2026 nelle persone dei signori:

Dott. Patrizio Gattari	Presidente
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice
Dott. Francesco Zapparoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento **R.G. n. 5-1/2026 Proc. Un.** avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

**SUSANNA PIZZAMIGLIO** (c.f. PZZSNN61S61I632L)

visto il ricorso in data 26/3/2026, con il quale la sig.ra Susanna Pizzamiglio ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante risiede in Viale dello Stadio n. 24 a Sondrio (SO), dunque deve collocarsi il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;



B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice; in particolare, la relazione ne ricostruisce il patrimonio immobiliare, dando conto della piena proprietà dell'immobile sito in Sondrio, Viale dello Stadio n. 24/B, con le relative pertinenze, nonché della titolarità di una quota ereditaria di altro bene immobile in Sermide e Felonica (MN), evidenzia la pendenza di procedura esecutiva immobiliare sul bene principale e ne stima il presumibile valore di realizzo; rileva, infine, la natura modesta e discontinua delle entrate da attività sportiva dilettantistica, integralmente assorbite dalle esigenze di sostentamento, nonché l'assenza di disponibilità liquide apprezzabili e di ulteriori beni utilmente liquidabili, con esclusione delle somme e dei cespiti non pignorabili;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso; in particolare, emerge l'incapacità della stessa di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, avuto riguardo all'entità complessiva del passivo (pari a € 350.782,49), alla pendenza di procedura esecutiva immobiliare sul principale bene di proprietà, alla modesta e discontinua consistenza dei redditi percepiti (avendo dichiarato per l'anno 2025 entrate per soli € 2.445,00), nonché all'assenza di ulteriori risorse o beni utilmente liquidabili;

F) l'OCC, nella relazione di cui all'art. 269 co. 2 CCII, ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori; in particolare, ha individuato quale principale cespite liquidabile l'immobile di proprietà della debitrice sito in Sondrio e gravato da procedura esecutiva immobiliare, nonché la quota ereditaria detenuta in altro immobile, precisando l'assenza di ulteriori beni mobili o disponibilità finanziarie significative e dando conto dell'esistenza di risorse esclusivamente riconducibili alla liquidazione dei suddetti beni;

G) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 co. 1 e 269 CCII e che debba emettersi sentenza *ex art.* 270 CCII;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 268 co. 1, 269 e 270 CCII;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di SUSANNA PIZZAMIGLIO

**NOMINA**

Giudice delegato il dott. Francesco Zapparoli;

**NOMINA**

liquidatore il dott. ROBERTO TERZAGHI, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza parte debitrice all'utilizzo, per evidenti ragioni abitative, dell'immobile in cui risiede, sino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione *ex art.* 268, co. 4, lett. b) CCII;



dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16/04/2026.

Il Giudice estensore

*Francesco Zapparoli*

Il Presidente

*Patrizio Gattari*

